



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra Ana BARREIRA MUZZI, cittadina brasiliana, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;



VISTO il documento denominato “Certidão Simplificada Junta Comercial Do Estado de Minas Gerais” rilasciato dalla Camera di commercio dello Stato di Minas Gerais in data 23 maggio 2021, in cui risulta che l’interessata è stata titolare, in Brasile, dell’attività di parrucchiere dal 16.05.2012 al 18.05.2015 e dal 21.08.2015 al 15.03.2018;

VISTO il documento denominato “Ministério da Economia Secreteria Especial da Recita Federal do Brasil – Procuradoria General da Fazenda Nacional” rilasciato dal Ministero dell’Economia Segreteria Speciale delle Entrate Del Brasile – Procura Generale delle Finanze in data 29 luglio 2021 in cui risulta che l’interessata è stata, altresì, titolare in Brasile dell’attività di parrucchiere dal 06.03.2017 al 04.12.2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

VISTO il parere dei Servizi della Commissione europea, protocollo ingresso Ministero dello sviluppo economico n. 0137010 del 30.04.2021, acquisito per il tramite del Dipartimento delle politiche europee - di cui è stato preso atto in via definitiva nel corso della Conferenza di Servizi del 6 maggio 2021 - con il quale è stato chiarito che l’articolo 17, concernente i requisiti in materia di esperienza professionale per le attività di cui all’elenco I dell’allegato IV, della Direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla consecutività dei periodi di esperienza previsti dal paragrafo 1, lettera (a), possa essere applicato dallo Stato membro in modo più favorevole e che, se nessun altra lettera dell’articolo 17 della Direttiva 2005/36/CE è applicabile, si deve fare riferimento alla procedura di riconoscimento in base al sistema generale;

VALUTATO, in assenza di consecutività di almeno 6 anni dell’esperienza professionale acquisita, di poter accogliere la domanda dell’interessata, ai sensi del regime generale di riconoscimento di cui agli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007;

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessata in data 23 settembre 2021 tramite bonifico della banca INTESA SANPAOLO alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;



## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Sig.ra Ana BARREIRA MUZZI, cittadina brasiliana, nata a Itabira-MG (Brasile) il 25 novembre 1979, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuta l'esperienza professionale indicata in premessa, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 01.02.2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO

RM/